

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 settembre 2015, n. 205

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139

Attuazione della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla Legge.

Capo I Disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti

Articolo 1 — Definizioni

Testo in vigore dal 1 gennaio 2015

1. Ai soli fini del presente Capo si intendono per:

- a) «enti di interesse pubblico»: gli enti indicati dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- b) «Governo»: qualsiasi autorità nazionale, regionale o locale di uno Stato membro o di un Paese terzo, compresi i Ministeri, gli organismi governativi e le agenzie, nonché le imprese su di cui i suddetti soggetti esercitano un controllo analogo a quello previsto dalla direttiva 2013/34/UE ai fini dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato;
- c) «grande società»: la società che alla data di chiusura del bilancio abbia superato almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
 - 1) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
 - 2) ricavi netti delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
 - 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250;
- d) «gruppo di medie dimensioni»: il gruppo costituito da una società madre e una o più società figlie, il cui bilancio consolidato soddisfi almeno due dei seguenti criteri:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro;
 - 2) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro;
 - 3) numero medio di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore a 250;

e) «società madre»: l'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali se ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

f) «società figlia»: l'impresa inclusa nel perimetro di consolidamento di un'altra impresa ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o nel perimetro di consolidamento di un'impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali in quanto ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;

g) «società madre europea»: società soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE;

h) «industria estrattiva»: le attività economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;

i) «utilizzo delle aree forestali primarie»: le attività economiche di cui alla sezione A, divisione 02, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;

l) «pagamento»: ogni importo effettivamente versato nell'esercizio finanziario, connesso allo svolgimento delle attività di cui alle lettere h) ed i), in denaro o in natura, da una società operante negli ambiti di cui alle lettere h) e i) a favore di uno dei soggetti ricompresi nella definizione di «Governi» di cui alla lettera b), a titolo di:

1) diritti di produzione;

2) imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche, o le imposte sulle vendite;

3) royalties;

4) dividendi versati a titolo di royalties o diritti di produzione, con esclusione di quelli invece corrisposti in quanto azionista;

5) premi di firma, di scoperta e di produzione;

6) diritti e altri corrispettivi per licenze o concessioni, canoni di locazione, commissioni di accesso;

7) realizzazione di infrastrutture o miglioramento di esistenti;

m) «progetto»: attività operativa regolata da contratti, licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi legali ad essi assimilabili che, sia singolarmente sia nel caso in cui siano sostanzialmente interconnessi dal punto di vista operativo o geografico, costituiscono il fondamento di una o più obbligazione di pagamento verso un Governo.